

**T**ajana Marco  
commercialista  
revisore contabile

**B**arlocco Marco  
commercialista  
revisore contabile

**G**alluccio Francesco  
commercialista  
revisore contabile

20025 Legnano (MI)  
Via XX Settembre, 34

20122 Milano  
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613  
Fax 0331595713  
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963  
PI 10168770963



Gentile cliente,

con la presente circolare desideriamo informarLa circa le novità in tema di sospensione dell'attività di riscossione sino al prossimo 31 agosto 2021.

Continuano a susseguirsi le proroghe della sospensione dell'attività di riscossione. L'originaria disposizione recata dall'articolo 68 del DL 18/2020 è stata ultimamente modificata dall'articolo 2 del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99, che ha fissato il termine al 31 agosto 2021.

Segnaliamo, inoltre, che l'articolo 9 del decreto legge 73/2021 (cd. sostegni bis), così come modificato dalla commissione bilancio della Camera nel percorso di conversione, ha inglobato la modifica di cui al DL 99/2021.

Il susseguirsi di proroghe appare come un rinvio del reale problema: la carenza della liquidità per onorare le rate scadute in un'unica soluzione. Sarebbe auspicabile un intervento di tipo diverso, magari la concessione di piani di dilazione straordinari di durata almeno decennale, prescindendo dagli attuali limiti di importo e regole di concessione vigenti (ISEE, attestazioni, indici di bilancio, ecc.).

Va ricordato, infatti, che la sospensione è stata concessa dal marzo 2020, quindi per alcuni contribuenti, in ipotesi di rateizzazione in essere alla data di avvio del periodo di sospensione, le rate in stand by potrebbero essere diciotto. Tali rate vanno pagate entro trenta giorni dal termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 settembre prossimo.

La sospensione, infatti, non opera come la moratoria dei mutui, con il conseguente allungamento dei termini di pagamento delle singole rate

che sono traslati in avanti. Si determina un accumulo delle rate da pagare in un'unica soluzione al termine del periodo di sospensione.

**Sino al 31 agosto l'Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà procedere alla notifica di nuove cartelle, né avviare attività cautelari, né esecutive; nemmeno in riferimento a cartelle scadute ante l'avvio del periodo di sospensione (8 marzo 2020).**

Sono, ad esempio, sospesi anche i prelievi a cura del datore di lavoro sugli stipendi oggetto di pignoramento.

È consentito ed è auspicabile che si proceda alla richiesta di rateizzazione delle cartelle prima che termini il periodo di sospensione. L'attività relativa all'esame delle istanze a cura dell'AdER prosegue anche durante tale periodo.

In riferimento alle rateizzazioni è opportuno precisare che il decreto rilancio (articolo 154, DL 34/2020) ha aumentato da cinque a dieci il numero massimo di rate, anche non consecutive, non onorate che determinano la decadenza dai piani di rateizzazione. La disposizione originariamente prevista per le dilazioni in essere alla data dell'8 marzo 2020, con successivi interventi, è divenuta applicabile alle dilazioni che saranno concesse sino al prossimo 31 dicembre (articolo 13-decies, DL 137/2020, cd. ristori).

Per effetto di tale modifica i soggetti che hanno in corso piani di rateizzo sospesi, nel caso non si trovino nelle condizioni di pagare entro il prossimo 30 settembre tutte le rate accumulate, al fine di non incorrere nella decadenza dal beneficio della dilazione, possono pagare un numero di rate tali da far sì che quelle non onorate siano al massimo nove.

Un ulteriore intervento di favore rispetto alle rateizzazioni delle cartelle è stato previsto dal decreto ristori (articolo 13-decies, DL 137/2020). In deroga all'ordinaria previsione dell'articolo 19 del DPR 602/1973, la situazione di temporanea difficoltà finanziaria in cui deve trovarsi il contribuente ai fini dell'ottenimento del beneficio della dilazione, dev'essere documentata solo in ipotesi di importi dovuti superiori a 100mila euro, in luogo degli ordinari 60mila euro.

Tale disposizione agevolativa si applica alle richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e sino al 31 dicembre 2021.

Le casistiche illustrate sono esaminate dalle faq messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate Riscossione:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/>

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

**TBG STUDIO**